

**COMUNE DI CHIARI****Provincia di Brescia**

P.za Martiri della Libertà n. 26 -- CHIARI (BS)
 CAP 25032 - C.F. 00606990174 - P.I. 00572640985
 Tel 03070081 Fax 030712011

Spett.le CHIARI SERVIZI SRL
 Via Dell'Agricoltura n°2/b
 25032 CHIARI
 A MEZZO PEC

Prot. ML/cf/

Chiari, 15 LUGLIO 2015

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni di Consiglio Comunale n°36/2015.

Per opportuna e doverosa conoscenza si trasmettono copia della deliberazione

N. PROVV	DATA	OGGETTO
36	22/06/2015	Esame ed approvazione regolamento igiene urbana

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Maria Lamari)



CITTÀ DI CHIARI
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento igiene urbana

L'anno Duemilaquindici addi Ventidue del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

	Presente	Assente		Presente	Assente
VIZZARDI Massimo	SI		PUMA Andrea Maria Pio		SI
BELOTTI Mario	SI		RICCARDI Stefano	SI	
BRIGNOLI Gabriella	SI		VERTUA Giovanna	SI	
CAMPODONICO Roberto		SI	VEZZOLI Cristian	SI	
FACCHETTI Chiara	SI		ZOTTI Gabriele		SI
FOGLIA Vittoria	SI				
GOZZINI Alessandro	SI				
GOZZINI Giuseppe		SI			
MARCONI Simonetta	SI				
NAVONI Fabiano		SI			
OLMI Giuseppe		SI			
PEDERZOLI Ermanno	SI				
TOTALE				11	6

Partecipa il Segretario Gen.le **dott.ssa Maria Lamari** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Alessandro Gozzini** quale **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento igiene urbana

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che questa Amministrazione in collaborazione con la propria Società partecipata Chiari Servizi s.r.l. con sede in Via dell'Agricoltura, n. 2 , cui è stato affidato "in house" il servizio di igiene urbana, ha inteso promuovere la modifica del sistema di raccolta rifiuti del territorio comunale introducendo la raccolta differenziata "porta a porta";

RICHIAMATA a tal proposito la propria deliberazione n. 3 del 16/03/2015 con la quale è stato approvato il progetto di gestione dell'igiene urbana, tramite il sistema di raccolta rifiuti "porta a porta";

RICHIAMATO l'art. 198 comma 2 e s.m.i. del D.Lgs 152/2006, il quale prevede che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO necessario approvare un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili aggiornato alla luce delle nuove modalità di gestione del servizio, che saranno introdotte con la raccolta "porta a porta";

VISTA l'allegata proposta di regolamento per la gestione del servizio di igiene urbana che la Giunta Comunale sottopone al Consiglio Comunale, al fine di disciplinare la gestione dei rifiuti quale attività di pubblico interesse ed assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché di preservare le risorse naturali;

DATO atto che l'oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare I° e III° (servizi alla persona e affari generali e azioni per le attività economiche) riunitesi congiuntamente in data 19/06/2015;

PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato dal nastro di registrazione della seduta e che verrà depositato agli atti della Segreteria Generale;

DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente assunti i seguenti pareri: tecnico sottoscritto dal Dirigente Settore 5 Patrimonio E-Government-Area Ambiente ed Ecologia, contabile sottoscritto dalla Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott.ssa Annarita Lauriola, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché il parere di legittimità reso dal Segretario Generale dott.ssa Maria Lamari, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Comunale;

CON consiglieri presenti n°11, votanti n°11, voti favorevoli n°11, contrari n°0, astenuti n°0 espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l'allegato regolamento di igiene urbana composto da n. 8 titoli e 80 articoli;
- 2) Di demandare alla Giunta Comunale la facoltà di modificare il presente Regolamento con l'introduzione di norme di dettaglio, interpretative o disposizioni operative, che nel rispetto del quadro generale del Regolamento medesimo lo rendano rispondente alle esigenze del servizio reso, in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
- 3) Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale, art. 27 comma 3;
- 4) Di revocare il precedente regolamento per la gestione del servizio di raccolta rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2007.

Indi,

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del codice dell'Amministrazione digitale

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON consiglieri presenti n°11, votanti n°11, voti favorevoli n°11, contrari n°0, astenuti n°0 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 2267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

IL PRESIDENTE
(Dott.Alessandro Gozzini)

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Lamari)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

il 29-06-2016

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Lamari)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
(vedi allegato atto separato prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente)



Comune di Chiari

**REGOLAMENTO COMUNALE IGIENE URBANA
(GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°.....del

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 1. Oggetto del Regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2. Principi generali</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3. Definizioni</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4. Classificazione dei rifiuti</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6. Divieto di abbandono</i>	<i>7</i>
TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI INTEGRATIVI PER RIFIUTI SPECIALI	8
<i>Articolo 7. Criteri di assimilazione</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8. Esclusione dall'assimilazione</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9. Assimilazione per qualità e quantità</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10. Modalità di conferimento dei rifiuti assimilati</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11. Raccolta dei rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>10</i>
TITOLO III GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	11
<i>Articolo 12. Principi della gestione integrata</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 13. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 14. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 15. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 16. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 17. Servizi di raccolta porta a porta</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 18. Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 19. Centro di Raccolta</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 20. Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati, oli alimentari)</i>	<i>14</i>
TITOLO IV ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	16
<i>Articolo 21. Oggetto del servizio</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 22. Raccolta di carta e cartone</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 23. Raccolta di vetro</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 24. Raccolta di metalli</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 25. Raccolta di imballaggi in plastica</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 26. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico)</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 27. Raccolta di abbigliamento</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 28. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 29. Raccolta di rifiuto indifferenziato</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 30. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (vegetale)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 31. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 32. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica (ad esclusione delle batterie per veicoli)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 33. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 34. Raccolta di oli e grassi commestibili</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 35. Raccolta degli oli minerali di origine domestica</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 36. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 37. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 38. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 39. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 40. Raccolta del legno</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 41. Raccolta di pneumatici di origine domestica</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 42. Raccolta di inerti di origine domestica</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 43. Raccolta dei residui della pulizia strade</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 44. Raccolta di siringhe abbandonate</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 45. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti e frequenza della raccolta</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 46. Efficienza della raccolta</i>	<i>21</i>

<i>Articolo 47. Modalità di effettuazione del trasporto.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 48. Area di trasbordo.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 49. Luogo di recupero o smaltimento</i>	<i>21</i>
TITOLO V ORGANIZZAZIONE E REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI	
RACCOLTA.....	22
<i>Articolo 50. Premessa</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 51. Ubicazione del centro di raccolta.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 52. Requisiti del centro di raccolta.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 53. Struttura del centro</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 54. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 55. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 56. Modalità di gestione e presidio del centro di raccolta.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 57. Durata del deposito.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 58. Piano di ripristino.....</i>	<i>25</i>
TITOLO VI DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E	
PRIVATE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	26
<i>Articolo 59. Pulizia strade e svuotamento cestini</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 60. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private, dei terreni non edificati e raccolta relativi rifiuti.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 61. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 62. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 63. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 64. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 65. Attività di volantinaggio.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 66. Attività di carico e scarico di merci e materiali</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 67. Carcasce di animali.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 68. Deiezioni di animali.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 69. Cave e cantieri.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 70. Gestione dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 71. Sgombero della neve</i>	<i>28</i>
TITOLO VII COLLABORAZIONE DEL CITTADINI	29
<i>Articolo 72. Attività di raccolta differenziata del volontariato.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 73. Compostaggio domestico.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 74. Meccanismi incentivanti.....</i>	<i>29</i>
TITOLO VIII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	30
<i>Articolo 75. Sanzioni</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 76. Controlli</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 77. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 78. Osservanza di altre disposizioni</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 79. Pubblicità del Regolamento e degli atti</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 80. Entrata in vigore del Regolamento</i>	<i>31</i>

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile con le norme dello stesso, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n°.26. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);
 - h. le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, fermo restando le sanzioni già previste nella legislazione vigente.

Articolo 2. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. La gestione dei rifiuti deve essere svolta con la seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
 - e. smaltimento.
5. Per la realizzazione dei principi esposti nei precedenti articoli questo regolamento supera le suddivisioni utilizzate in precedenza relative a raccolte ordinarie e raccolte differenziate ma è improntato alla logica della gestione integrata dei rifiuti ove tutti i servizi concorrono alla realizzazione degli obiettivi.
6. Il Comune potrà promuovere la sperimentazione di diverse forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.
7. Il Comune privilegerà nei capitolati d'appalto, ove possibile in base alle norme tecniche e alla normativa vigente, l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclaggio dei rifiuti (es inerte per riempimenti e utilizzi non strutturali; compost per la fertilizzazione del verde pubblico; carta riciclata per gli uffici comunali...).

Articolo 3. Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si recepiscono le seguenti definizioni:
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

- b. **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
 - c. **compostaggio domestico**: compostaggio della parte organica dei propri rifiuti urbani (sia di cucina che del giardino), effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - d. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - e. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - f. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - g. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - h. **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i. **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j. **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - k. **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - l. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
 - m. **imballaggio**: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - n. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - o. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - p. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
 - q. **gestore del servizio o "gestore"**: l'impresa, incaricata dal Comune, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
 - r. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - s. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - t. **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
2. Ai sensi del D.Lgs. 49/2014 si adottano le seguenti definizioni:
- a. **"RAEE provenienti dai nuclei domestici"**: i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; i rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
 - b. **"RAEE professionali"**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera a.);
 - c. **"centri di raccolta di RAEE"**: centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE;

- d. **"raccolta separata"**: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i centri di raccolta.
 - e. **"distributore"**: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica ed elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.Lgs 151/05;
3. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni
- a. **rifiuto organico**: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - b. **rifiuto vegetale**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, raccolti in modo differenziato;
 - c. **Rifiuto indifferenziato**: il rifiuto che non può essere ulteriormente suddiviso in frazioni differenziate che siano oggetto di raccolta separata.
 - d. **utenze domestiche**: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - e. **utenze non domestiche**: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi, di associazioni, ed enti che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - f. **Utente**: colui che usufruisce del servizio comunale.

Articolo 4. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - urbani non pericolosi
 - urbani pericolosi
 - speciali non pericolosi
 - speciali pericolosi.
2. Sono urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (rifiuti interni);
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni (rifiuti interni) come precisato nel titolo II;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti esterni);
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti esterni);
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (rifiuti esterni).
3. Sono speciali:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/06.

Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - c. i rifiuti radioattivi;

- d. i materiali esplosivi in disuso;
- e. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- f. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009
- g. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- h. le materie fecali, paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- i. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Articolo 6. Divieto di abbandono

1. È vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. Il deposito di rifiuti all'esterno e nelle vicinanze del contenitore predisposto per la raccolta viene considerato a tutti gli effetti abbandono. Nello stesso modo per i servizi che si svolgono porta a porta viene considerato abbandono l'esposizione dei rifiuti in giorni o orari diversi da quelli prescritti.
2. Costituisce violazione del divieto di cui al comma 1 gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto solido, semisolido, liquido ed in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; costituiscono violazione del predetto divieto i descritti comportamenti riguardanti le superfici acququee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
3. Nel caso di cui al comma precedente si applicano le sanzioni di cui al successivo Titolo VIII, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico del contravventore ed in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Trascorso il termine fissato il comune incarica il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.
6. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emanare, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro della salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
7. Le ordinanze di cui al comma 7 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tali ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, ordinanze anche oltre i predetti termini.

TITOLO II

Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi, servizi accessori e servizi integrativi per rifiuti speciali

Articolo 7. Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come **rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti; pertanto non possono essere conferiti i rifiuti speciali non esplicitamente assimilati.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - a. non sono contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. presentano compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - c. non presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida (ad eccezione degli oli e grassi di cottura consegnati in adeguato contenitore);
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.
6. I Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altra provenienza, anche pericolosi, sono conferibili al servizio pubblico di raccolta se sono analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici così come previsto dal D.Lgs 151/03. (In specifico ci si riferisce ai rifiuti classificati con i codici 200121, 200123, 200135, 200136)

Articolo 8. Esclusione dall'assimilazione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione, e pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti speciali pericolosi.
2. Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi terziari.
3. Ai sensi dell'articolo 186, comma 10, Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Articolo 9. Assimilazione per qualità e quantità

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di fissazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati (la codifica riportata in base al catalogo europeo dei rifiuti è indicativa):
 - carta e cartone (15 01 01 - 20 01 01)
 - imballaggi in plastica (15 01 02)
 - legno (15 01 03 - 20 01 38)
 - metalli (15 01 04 - 20 01 40)
 - imballaggi in materiali compositi (15 01 05)
 - imballaggi materiali misti (15 01 06)
 - vetro (15 01 07 - 20 01 02)

- imballaggi e prodotti in materiali tessili (15 01 09 e 20 01 10 e 20 01 11)
 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense "organico" (20 01 08 e 20 03 02)
 - oli e grassi commestibili (20 01 25)
 - rifiuti biodegradabili vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini "vegetale" (20 02 01)
 - rifiuti composti da manufatti in plastica (20 01 39)
 - rifiuti urbani non differenziati "secco residuo" (20 03 01) composti, a titolo esemplificativo, da rifiuti analoghi a quelli domestici che non sono oggetto di raccolta differenziata come: accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e iuta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria; resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di plastica e simili); nastri abrasivi; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - rifiuti ingombranti (20 03 07)
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate al precedente comma, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, aziende agricole, limitatamente a quelli provenienti da attività paragonabili ad aziende commerciali o produttive (es. locali di vendita al pubblico, agriturismo, produzione di formaggi, ecc.) ed esclusivamente per i soli rifiuti per i codici CER indicati nell'apposito paragrafo, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 300% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune valutazioni, verifichi la compatibilità di raccolta delle quantità dichiarate con l'organizzazione del servizio di igiene urbana.
 4. La superficie utile al fine del calcolo della quantità dei rifiuti prodotta di cui sopra è data dalla superficie totale dell'attività dell'utenza non domestica, dedotta quella delle aree di lavorazione ove vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/06, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
 5. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
 6. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, non appena emanate le nuove disposizioni.
 7. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Articolo 10. Modalità di conferimento dei rifiuti assimilati

1. Per il conferimento dei rifiuti assimilati è obbligatoria la separazione di tutti i rifiuti per i quali è stato attivato un servizio di raccolta separato.
2. Il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. Raccolta porta a porta, come per le utenze domestiche limitatamente ad un quantitativo massimo di 1 mc per raccolta, limitatamente alle seguenti tipologie: carta, vetro-lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo, vegetale limitatamente alle utenze non professionali;
 - b. conferimento presso il centro di raccolta;
3. Il produttore dei rifiuti assimilati ha la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi non obbligatori quali la raccolta tramite container/contenitore in uso esclusivo. In tal caso, il servizio sarà svolto previa verifica della fattibilità tecnica e stipula di apposita convenzione.
4. Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
5. Il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 11. Raccolta dei rifiuti speciali non assimilati

1. Il produttore/detentore dei rifiuti speciali non assimilati è tenuto a provvedere a proprie spese all'avvio a recupero o smaltimento degli stessi come indicato all'art. 188 comma 2 del D.Lgs 152/06; pertanto il servizio non rientra nel regime di privativa.

TITOLO III

Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Articolo 12. Principi della gestione integrata

1. Il Comune effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero il complesso delle attività volte ad ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
2. Alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, del titolo IV del D.Lgs 152/06 richiamati negli articoli 1 e 2 del presente regolamento, tale gestione integrata è svolta privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti con le seguenti finalità:
 - a. privilegiare il recupero di materia fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - b. fare ricorso in subordine al recupero energetico;
 - c. limitare lo smaltimento dei rifiuti alla sola fase residuale dei rifiuti raccolti separatamente;
 - d. garantire comunque alti livelli di tutela ambientale intercettando separatamente le frazioni pericolose dei rifiuti urbani, così da gestirli in sicurezza;
 - e. garantire l'intercezione dei rifiuti di imballaggio primari e secondari, anche tramite raccolte congiunte con frazioni similari nell'ottica dell'efficienza del servizio;
 - f. garantire l'intercezione distinta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica ed analoga.

Articolo 13. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui al D.P.R. 168/2010.
2. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l'affidamento dei servizi a soggetto terzo denominato "Gestore". Qualora la gestione del servizio sia affidata ad un soggetto (Impresa o ente gestore) i compiti operativi di gestione, salvo diverso accordo tra il Comune e il Gestore medesimo, si intendono esclusivamente affidati al medesimo ivi compresi l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni; Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere:
 - a. dei servizi svolti da terzi autorizzati;
 - b. della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
3. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, provvedendo a:
 - a. definire, articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - c. stabilire numero e tipologia dei contenitori, frequenze delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, se compatibili con l'organizzazione dei servizi e di problematiche tecniche indicate dal Gestore;
 - d. in caso di raccolta con contenitori/cassonetti stradali (ad esempio per i raccoglitori abiti usati), assicura mediante l'intervento operativo del Gestore, l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi;
4. Il Comune, o il Gestore del servizio, stipulano apposite convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori per la gestione di particolari categorie di rifiuto (es. imballaggi, oli, batterie, RAEE...).
5. Il Comune svolge un ruolo attivo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. In particolare l'Amministrazione comunale promuove:
 - a. Campagne di sensibilizzazione volte a educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile e contro gli sprechi, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei cittadini;
 - b. Iniziative promozionali, concertate con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti durevoli in alternativa agli imballaggi a perdere ed i prodotti usa e getta;
 - c. Pubblicizzazione e diffusione del compostaggio domestico degli scarti organici, anche attraverso un adeguato supporto di consulenza offerto alla popolazione.

6. Il Gestore dei servizi è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.
7. Il Comune svolge, attraverso il Gestore del Servizio, attività e servizi relativi alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa, che migliorino l'efficacia e l'efficienza del servizio.
8. Il Gestore, in accordo con il Comune, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

Articolo 14. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani

1. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è istituito esclusivamente per i soggetti che detengono a qualsiasi titolo aree sul territorio comunale assoggettate alla tassa rifiuti o altro tributo di funzione analoga ed ai soggetti che stipulano apposita convenzione di cui all'art. 11. È vietato ai soggetti non titolari conferire rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
2. I rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto al titolo II, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, sono conferiti al servizio pubblico di raccolta a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire utilizzando esclusivamente le disposizioni organizzative, in merito a luoghi, orari, giorni e modalità di conferimento e contenitori stabiliti dal presente regolamento.
4. È obbligatorio avvalersi dei contenitori e delle strutture predisposte dal Comune per le raccolte differenziate; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle diverse tipologie di rifiuto indicate all'art 22 e successivi, o il conferimento in contenitori diversi da quelli indicati nel presente regolamento; è comunque vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani residui indifferenziati.
5. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - sostanze allo stato liquido;
 - materiali in fase di combustione;
 - materiali che possano recare danno agli addetti allo svuotamento dei contenitori o ai mezzi di raccolta e trasporto.
6. Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7. Ai fini del miglior recupero delle bottiglie di plastica, l'utenza deve conferirle sciacquate e pressate.
8. Gli imballaggi a basso peso specifico, come lattine, scatoloni e contenitori in plastica, devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al servizio pubblico.
9. Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume.
10. La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta, l'attività degli operatori addetti ai servizi.

Articolo 15. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale; si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta; coloro che occupano edifici situati su strade private sono tenuti a conferire i rifiuti urbani in maniera differenziata presso lo sbocco di tali strade private su via pubblica soggetta al servizio di raccolta.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal gestore del servizio pubblico all'interno del perimetro di cui al precedente comma 1, l'effettuazione del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.
3. Le periodicità di servizio, che devono garantire un elevato livello di tutela igienico-sanitaria, possono essere articolate con frequenze diverse in relazione alla densità abitativa del territorio.
4. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle occasioni in cui si preveda la produzione di quantitativi di rifiuti superiori all'ordinario, in particolare per l'afflusso turistico e per festività infrasettimanali, doppie o triple e/o in caso di indisponibilità degli impianti di raccolta e di smaltimento.

Articolo 16. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani

1. Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, ottimizzare la differenziazione dei rifiuti volta al recupero di materia, di energia e dello smaltimento in sicurezza sono previste le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:
 - a. Conferimento tramite servizi di raccolta porta a porta;
 - b. Conferimento tramite contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità;
 - c. Conferimento tramite Centro di Raccolta;
 - d. Conferimento tramite contenitori su strada o presso attività specifiche (es. negozi o scuole).
2. Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l'intercettazione dei rifiuti.
3. È vietato incendiare i rifiuti di qualsiasi tipologia.

Articolo 17. Servizi di raccolta porta a porta

1. Per raccolta porta a porta si intende la raccolta effettuata su area pubblica (o privata di uso pubblico) nel luogo più prossimo all'ingresso dell'edificio servito, che risulti compatibile con le esigenze tecniche connaturate al servizio; sono pertanto escluse le vie pedonali; il Comune può imporre la rimozione dei contenitori depositati dagli utenti quando la localizzazione sia inadeguata o perché di intralcio alla viabilità, o perché disagiata per il servizio di raccolta.
2. I servizi di raccolta porta a porta hanno frequenza e orari stabiliti dal Comune e vengono opportunamente divulgati all'utenza. Tali modalità possono essere variate in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.
3. L'esposizione su area pubblica deve essere effettuata in modo ordinato e tale da non intralciare il transito pedonale e veicolare, utilizzando esclusivamente i contenitori con le caratteristiche (di volume, forma e colore) indicati dal Comune per le diverse tipologie di rifiuto, se previsti. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
4. I rifiuti devono essere esposti nelle condizioni tali da essere raccolti agevolmente dagli operatori, non superando il peso di 10 kg nel caso di contenitori movimentati a mano.
5. I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune e opportunamente pubblicizzati.
6. Dopo l'avvenuto svuotamento dei contenitori da parte del gestore, gli utenti sono tenuti al ritiro dei contenitori nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno di raccolta.
7. È obbligatorio il ritiro da parte dell'utente dei rifiuti non raccolti dagli addetti al servizio a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte; inoltre l'utente è tenuto a ritirare i sacchi lacerati o distrutti da animali ed a rimuovere i rifiuti eventualmente dispersi.
8. Per le raccolte effettuate con sacchi:
 - a. È vietato introdurre nel sacco, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati che possano mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta;
 - b. Introdurre nei sacchi rifiuti liquidi;
 - c. conferire sacchi aperti o chiusi maleamente, o che lascino fuoriuscire parte del contenuto.
9. In caso di rifiuti che si raccolgano senza il supporto di sacchi o bidoni, i materiali da raccogliere devono essere confezionati ed impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti, che occupino il minor volume possibile e che non arrechino danno agli addetti alla raccolta.
10. Tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta debbono mantenere puliti i contenitori in modo che non possano emanare odori molesti o essere potenzialmente causa di problemi igienico-sanitari.
11. Alle utenze domestiche e non domestiche viene fornita la dotazione di contenitori da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta porta a porta dettagliata nella tabella seguente; le utenze non domestiche possono scegliere se utilizzare la medesima dotazione delle utenze domestiche oppure, in alternativa ed in accordo con il comune, i contenitori specificati di maggiore volumetria. La composizione della dotazione di contenitori fornita alle utenze potrà essere articolata, in relazione alla organizzazione del servizio, per zone del territorio sulla base del Progetto di Raccolta approvato dal Consiglio Comunale.

rifiuto	Contenitori utenze domestiche*	Contenitori utenze non domestiche
Carta	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; capacità 40 lt; colore bianco; gli utenti hanno la facoltà di esporre il rifiuto eccedente la volumetria del contenitore inserito in sacchetti di carta qualsiasi, o scatole di cartone qualsiasi o senza contenitore, ma	Come domestiche o in alternativa gli utenti hanno la facoltà di esporre il rifiuto inserito in sacchetti di carta qualsiasi, o scatole di cartone qualsiasi o senza contenitore, ma legato.

	legato.	
Plastica	dotazione di sacchi annui in polietilene semitrasparente. Capacità 120 lt - colore giallo	Dotazione sacchi annui in polietilene semitrasparente. Capacità 120 lt - colore giallo
Organico	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; capacità 25 lt. colore marrone. Contenitore areato in plastica Capacità 10 lt. Colore marrone. Dotazione annua sacchi compostabili. Capacità 10 lt	Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore carrellato 120 lt o 240 lt colore marrone.
Vetro Lattine	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; capacità 30 lt; colore blu.	Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore carrellato 120 o 240 lt colore blu
Secco	Dotazione differente nelle diverse zone: - solo centro storico: Dotazione annua di sacchi in polietilene semitrasparente in base a numero di componenti il nucleo familiare. Capacità 60 lt. - colore grigio; - Tutte le altre zone: contenitore carrellato da 120 litri dotato di dispositivo elettronico (tag) per il rilevamento degli svuotamenti.	Dotazione differente nelle diverse zone: - solo centro storico: Dotazione annua di sacchi in polietilene semitrasparente in base alla tipologia di attività. Capacità 60 lt. - colore grigio; - Tutte le altre zone: contenitore carrellato da 120 litri o 1100 litri dotato di dispositivo elettronico (tag) per il rilevamento degli svuotamenti.
Vegetale	Contenitore carrellato 240 lt fornito solo alle utenze che si iscrivono al servizio specifico: Colore verde	Solo alle utenze non professionali che si iscrivono al servizio specifico: Contenitore carrellato 240 lt. Colore verde.
* per le utenze domestiche in condominio possono essere individuate soluzioni analoghe a quelle per le non domestiche.		

12. È vietato agli utenti usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
13. E' altresì vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere (che non siano la mera identificazione dell'utenza) sui contenitori.
14. Il Comune, nell'ambito di interventi di riqualificazione e/o urbanistica, al fine di predisporre spazi adeguati per i contenitori dei rifiuti urbani, si riserva di imporre l'obbligo di prevedere tali spazi nella progettazione di interventi di sistemazione viaria, costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici e privati e nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 18. Collocazione dei contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità

1. Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati. Condizioni e modalità verranno valutate dal Comune. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica.

Articolo 19. Centro di Raccolta

1. Il centro di raccolta è ubicato in Via Silvio Pellico, 36 e regolamentato dalle disposizioni di cui al titolo V del presente Regolamento.

Articolo 20. Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati, oli alimentari)

1. I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate e/o realizzate dal Comune).
2. I contenitori sono collocati in area privata (es. farmacia, scuole, attività commerciali) nei casi in cui questa collocazione favorisca l'efficacia e l'efficienza del servizio previo accordo/consenso scritto del Gestore.

3. I contenitori sono collocati in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori su sede pubblica, previo accordo/consenso scritto del Gestore.
4. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

TITOLO IV

Articolazione dei servizi di raccolta dei rifiuti

Articolo 21. Oggetto del servizio

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come definiti nel presente Regolamento, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni con le modalità riassunte in tabella e dettagliate negli articoli successivi:

Codice CER	Descrizione	Raccolta porta a porta art. 17	contenitori dedicati art. 18	Centro di Raccolta art. 54	Contenitori su strada c/o area privata art. 20
150101 o 200101	Carta cartone	si	si	si	
150107 o 150106 o 200102	Vetro + Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio	si		si	
150104 o 200140	Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio			si	
150102	Imballaggi in plastica	si		si	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico)	si		si	
200110	Abbigliamento			si	si
200307	Ingombranti			si	
200301	Rifiuto indifferenziato	si			
200201	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (vegetale)	si		si	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon) RAEE			si	
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi e Congelatori) RAEE			si	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Televisori e Monitor) RAEE			si	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (altri piccole dimensioni) RAEE			si	
200134	Pile e batterie			si	si
080318	Cartucce esauste di toner			si	si
200125	Oli e grassi commestibili			si	si
200126*	Olio minerale			si	
160501* o 200133*	Batterie e accumulatori per auto e moto			si	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			si	
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			si	
200131* o 200132	Medicinali			si	si
150103 o 200138	Legno			si	
160103	Pneumatici per auto e moto			si	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (Inerti)			si	
200303	Residui della pulizia stradale			si	
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (siringhe)			si	

2. I giorni e gli orari in cui si effettuano i servizi vengono decisi annualmente dal Comune in base a valutazioni che tengano conto dei principi di carattere generale, degli obiettivi del presente regolamento, degli aspetti di carattere igienico-sanitario anche in funzione delle condizioni meteorologiche e della stagionalità di produzione dei rifiuti; tali scelte sono ampiamente pubblicizzate e comunicate ai cittadini tramite il sito web del comune e la distribuzione di appositi materiali informativi che conterranno le seguenti informazioni minimali:

a. Per le raccolte porta a porta: tipi di rifiuti raccolti, giorni e orari, contenitori;

- b. Per le raccolte al Centro di Raccolta: tipi di rifiuti raccolti, giorni e orari di apertura.

Articolo 22. Raccolta di carta e cartone

1. La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 17 c. 12. Per i conferimenti senza contenitore è obbligatoria la compattazione del rifiuto al fine di avere il minor ingombro possibile e in modo tale da evitare spargimento di materiale.

Articolo 23. Raccolta di vetro

1. La raccolta di vetro viene effettuata tramite raccolta porta a porta, congiuntamente agli imballaggi metallici e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, vasi in vetro, oggetti in vetro, vetro per finestre.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 17 c. 12.
4. Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta..

Articolo 24. Raccolta di metalli

1. La raccolta di metalli viene effettuata tramite raccolta porta a porta, congiuntamente al vetro (solo metalli di piccole dimensioni) e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per metalli si intendono a titolo di esempio:
 - a. metalli di piccole dimensioni: imballaggi metallici quali lattine e scatolette, vaschette e fogli di alluminio, bombolette spray, (salvo prescrizioni art. 38)
 - b. metalli di grandi dimensioni: reti dei letti, biciclette, altri manufatti metallici
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 17 c. 12.
4. Il conferimento di rifiuti metallici di grandi dimensioni è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta.

Articolo 25. Raccolta di imballaggi in plastica

1. La raccolta di imballaggi in plastica viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
 - a. Per imballaggi in plastica si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, imballaggi in polistirolo, (salvo prescrizioni art. 38)
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 17 c. 12.

Articolo 26. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico)

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per rifiuti biodegradabili si intendono tutti gli scarti degradabili di cucina quali scarti dalla preparazione dei pasti, bucce, ossa, frutta, verdura, avanzi di carne e pesce, etc. che vengono prodotte presso le civili abitazioni, nonché presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 17 c. 12.

Articolo 27. Raccolta di abbigliamento

1. La raccolta di abbigliamento viene effettuata tramite contenitori stradali e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per abbigliamento si intendono a titolo di esempio indumenti smessi, maglie, pantaloni, camicie, calzature, etc..
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 28. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata tramite il Centro di Raccolta
2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d'arredo di grandi dimensioni.
3. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo, in particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Articolo 29. Raccolta di rifiuto indifferenziato

1. La raccolta di rifiuti secchi residui viene effettuata tramite raccolta porta a porta.
2. Per rifiuti indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che non sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio: sacchetti dell'aspirapolvere, stracci e carta contaminati da detergenti, oggetti costituiti da materiali misti non separabili, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi (quali giocattoli, gomma), polvere di casa, pannolini e assorbenti.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 17 c. 12.

Articolo 30. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (vegetale)

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite servizio domiciliare attivabile a richiesta.
2. Per rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani.
3. Per il servizio domiciliare è vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 17 c. 12.
4. Presso il Centro di Raccolta è vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori; il materiale deve essere conferito sfuso.

Articolo 31. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Il Comune ai sensi del D.Lgs. 151/05, è tenuto a realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto. A tal fine il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e analoghi, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente ad un CENTRO DI RACCOLTA DEI RAEE i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.Lgs. 151/05 e dal D.Lgs 49/2014; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
2. Il centro di raccolta di RAEE coincide con il centro di raccolta di via S. Pellico 36.
3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono raggruppate come indicato nel D.M. 185/07 secondo le seguenti modalità:
 - R1 - Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori...)
 - R2 - Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni ...)
 - R3 - TV e Monitor
 - R4 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax ...); Piccoli elettrodomestici; Apparecchiature di consumo (radio, videocamere ...); Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, privati della sorgente luminosa ...); Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire... ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; Dispositivi medici (es. misuratori di pressione... ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); Strumenti di monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore ...)
 - R5 - Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, lampade a scarica, lampade a vapori di sodio, ...)
4. Nel Centro di Raccolta i contenitori per la raccolta differenziata dei RAEE, assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs.151/05 siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico o altre sostanze secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE.
5. I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché gli installatori e i centri di assistenza tecnica possono conferire i RAEE domestici ricevuti dai nuclei domestici se in possesso della documentazione prevista dal D.M. 65/2010.
6. Le utenze non domestiche possono conferire al centro di raccolta tutti i RAEE da esse prodotti, anche pericolosi, purché soddisfino la definizione di RAEE domestico di cui all'art.3 c.2 lett.a.;

Articolo 32. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica (ad esclusione delle batterie per veicoli)

1. La raccolta viene effettuata tramite contenitori stradali, presso esercizi commerciali e presso il Centro di Raccolta.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

3. Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede che le pile e gli accumulatori usati siano consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta.
4. Nelle more dell'applicazione del D.Lgs. n. 188/2008 qualora non provvedano i rivenditori stessi, il Comune predispone appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, per il conferimento delle pile e delle batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli). I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti.
5. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.
6. Non rientrano in questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

Articolo 33. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti

1. La raccolta di cartucce esauste di toner viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per cartucce esauste di toner si intendono a titolo di esempio cartucce di toner per stampanti laser e cartucce di inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. I toner e le cartucce devono essere privati dell'imballaggio esterno.

Articolo 34. Raccolta di oli e grassi commestibili

1. La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata tramite contenitori stradali e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura provenienti da cucine mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti in contenitori adeguati a tenuta.

Articolo 35. Raccolta degli oli minerali di origine domestica

1. La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati.

Articolo 36. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica

1. La raccolta di batterie al piombo viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo, hanno l'obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al Centro di Raccolta.

Articolo 37. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica

1. La raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.

2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 38. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica

1. La raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti, essi possono essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi (metallici o in plastica).

Articolo 39. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati

1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta esistente.
2. I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.

Articolo 40. Raccolta del legno

1. La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per legno si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, bancali.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 41. Raccolta di pneumatici di origine domestica

1. La raccolta di pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 42. Raccolta di inerti di origine domestica

1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Per inerti di origine domestica si intendono vasellame rotto nonché i rifiuti provenienti da attività di edilizia libera ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, derivanti da lavori di ordinaria manutenzione domestica, per piccole quantità conferite esclusivamente dal conduttore della civile abitazione (orientativamente massimo 0,2 mc/giorno).
3. È vietato il conferimento di inerti da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.

Articolo 43. Raccolta dei residui della pulizia strade

1. Il servizio di raccolta è descritto nell'apposito articolo nel titolo VI.

Articolo 44. Raccolta di siringhe abbandonate

1. Le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico, sono oggetto di raccolta separata in quanto considerate rifiuto a rischio infettivo.
2. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal D.Lgs 254/03 ed inviati alla termodistruzione.

Articolo 45. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti e frequenza della raccolta

1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento anche direttamente presso l'impianto di trattamento o smaltimento.

2. I quantitativi di rifiuti avviati a trattamento o smaltimento sono trasmessi almeno annualmente all'Amministrazione Comunale che può verificare i dati presso il gestore.

Articolo 46. Efficienza della raccolta

1. Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 205, comma 1, Dlgs. 152/06, l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata su base annua, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente raccolti detratta la quota corrispondente alla quantità di rifiuti cimiteriali ed inerti. In alternativa fa fede la modalità di calcolo individuata dalla normativa nazionale e dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti.

Articolo 47. Modalità di effettuazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire con automezzi idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
3. Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali.

Articolo 48. Area di trasbordo

Per trasbordo dei rifiuti s'intende l'operazione di svuotamento dei rifiuti raccolti con piccoli automezzi, in autocompattatori, compactatori e container scarrabili, al fine di ottimizzarne il trasporto agli impianti di trattamento a/o smaltimento.

Al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e di salvaguardare l'ambiente è consentito trasbordare presso il Centro di Raccolta tutte le tipologie di rifiuti raccolti, in alternativa al trasbordo effettuato su strada.

Nel caso di rifiuti indifferenziati, il trasbordo dovrà avvenire in una parte dell'area separata dal resto del centro di raccolta, mediante segnaletica verticale ed orizzontale.

Il trasporto dei rifiuti indifferenziati trasbordati dovrà essere effettuato entro le 72 ore successive, escludendo da computo i giorni interdetti alla circolazione, così come definito dall'art. 193 comma 12 del D. Lgs. 152/06.

Articolo 49. Luogo di recupero o smaltimento

1. Il soggetto gestore provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi finali di recupero o di smaltimento delle tipologie di rifiuti ad essi conferiti.

TITOLO V

Organizzazione e requisiti tecnico-gestionali del centro di raccolta

Articolo 50. Premessa

1. Sino alla istituzione del Centro di Raccolta Comunale, tutti i riferimenti del presente Regolamento al medesimo, in quanto applicabili, sono da intendersi riferiti all'isola ecologica autorizzata di via Silvio Pellico n. 36.
2. Il centro di raccolta comunale è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 8/4/08, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Il centro di raccolta comunale verrà istituito istituito con delibera di Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 2 – comma 1 – del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e s.m.i.
4. Il soggetto, diverso dal Comune stesso, che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Articolo 51. Ubicazione del centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta è ubicato in via Silvio Pellico, 36 è allestito e strutturato in modo funzionale alle esigenze comunali, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità. La realizzazione è conforme alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia.

Articolo 52. Requisiti del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, né inconvenienti da rumori e odori né danneggiano il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Il centro di raccolta è dotato di:
 - a. adeguata viabilità interna;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - e. adeguata barriera esterna atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.
 - f. sistemi di illuminazione interni ed esterni all'area e apposita ed esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuti conferibili, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
3. All'articolo 58 è descritto il piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area riportato

Articolo 53. Struttura del centro

1. Il centro di raccolta prevede:
 - a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate; sono presenti rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
 - b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
2. Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Articolo 54. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti:
 - dai produttori/detentori di rifiuti urbani nel Comune;
 - dai produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati ai sensi del presente Regolamento con unità locale nel Comune di Chiari;
 - dal gestore del servizio pubblico;
 - altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - da produttori/detentori di rifiuti assimilati, prodotti sul territorio comunale da ditte (sprovviste di aree iscritte a ruolo) che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune o con il gestore;
2. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato:
 - a. - l'accesso all'interno dello stesso;
 - b. - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
3. E' tassativamente vietato:
 - a. conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi;
 - b. conferire rifiuti speciali non assimilati;
 - c. conferire rifiuti in sacchi non trasparenti;
 - d. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta, oppure all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori;
 - e. asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o effettuare cernite di materiali;
 - f. entrare nei container con esclusiva carica dall'alto;
4. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
5. Il Centro di Raccolta è strutturato in modo tale da poter ricevere i materiali in conformità all'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008 meglio indicati nell'allegato A del presente regolamento.
6. Al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e di salvaguardare l'ambiente è consentito trasbordare presso il Centro di Raccolta tutte le tipologie di rifiuti raccolti, in alternativa al trasbordo effettuato su strada. Per trasbordo dei rifiuti s'intende l'operazione di spostamento dei rifiuti raccolti con piccoli automezzi, in autocompattatori, compattatori e container scarrabili, al fine di ottimizzarne il trasporto agli impianti di trattamento e/o smaltimento.
7. Nel caso di rifiuti indifferenziati il trasbordo dovrà avvenire in una parte dell'area separata dal resto del centro di raccolta, mediante segnaletica verticale ed orizzontale.
8. Il trasporto dei rifiuti trasbordati contenenti la frazione organica dovrà essere effettuato entro le 72 ore successive, escludendo da computo i giorni interdetti alla circolazione, così come definito dall'art. 193 comma 12 del D.Lgs. 152/06.
9. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente è predisposta un'area dove si depositano tutti quei rifiuti trovati abbandonati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua in attesa del corretto smaltimento. L'organizzazione dell'avvio a smaltimento avverrà nel più breve tempo possibile conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, compatibilmente con le caratteristiche del rifiuto.
10. Il centro garantisce:
 - a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
 - b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

Articolo 55. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee è realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza ed evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi; in particolare il deposito dei rifiuti recuperabili non modifica le caratteristiche, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche sul non pericolosi per ottimizzarne il trasporto senza compromettere il successivo recupero.
2. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone ed i liquidi, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

3. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
4. I rifiuti liquidi devono essere stoccati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
5. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
7. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.
8. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
9. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10. I Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche saranno accatastati in sicurezza secondo le indicazioni ricevute dal centro di coordinamento RAEE per garantire sicurezza per gli operatori e l'integrità delle stesse apparecchiature nonché la suddivisione di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007:
 - R 1 - Freddo e clima: 200123;
 - R 2 - Altri grandi bianchi: 200136;
 - R 3 - TV e Monitor: 200135;
 - R 4 - Information Technology e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro: 200136;
 - R 5 - Sorgenti luminose: 200121).

Articolo 56. Modalità di gestione e presidio del centro di raccolta

1. Il gestore del servizio, avvalendosi di personale idoneo opportunamente istruito, provvederà a gestire il centro di raccolta effettuando le seguenti prestazioni:
 - a. Verificherà i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;
 - b. Provvederà periodicamente e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità al prelievo dei materiali e dei rifiuti, presenti nell'area ecologica, conferendoli ad impianti regolarmente autorizzati;
 - c. Provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (computer, impianto di pesatura, ecc.) e dei contenitori presenti nel centro di raccolta nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe, ...) e alla disinfestazione periodica;
2. Nella gestione del centro di raccolta comunale, il gestore dovrà in particolare:
 - a. Consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto;
 - b. Consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti;
 - c. Fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
 - d. Il personale dovrà collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del centro di raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
 - e. Provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa prevista dal DM 8/4/2008 comprese convenzioni od altro;
 - f. Segnalare telefonicamente e nel più breve tempo possibile attraverso email eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;
 - g. Verificare la corretta compilazione del formulario dei rifiuti in partenza (ove ricorra la necessità);
 - h. rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno del container/platee e provvedere giornalmente al prelievo dei rifiuti abbandonati all'esterno della recinzione del centro di raccolta in modo tale da evitare la loro giacenza sul suolo pubblico.
3. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

4. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
 - a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
5. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
6. Sono adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli in allegato al DM 8/4/2008, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro dalle utenze non domestiche ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

Articolo 57. Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.
2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Articolo 58. Piano di ripristino

1. Alla dismissione d'uso dell'area come Centro di Raccolta si procederà alla rimozione di tutti i contenitori, facendo particolare attenzione ai contenitori per lo stoccaggio degli oli minerali e degli accumulatori esausti che, se non più utilizzabili altrove, verranno conferiti in impianti attrezzati per il loro smaltimento o recupero.
2. Rimossi i contenitori si procederà alla delimitazione dell'area che sia potenzialmente interessata da fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque. Sulla scorta di un modello concettuale preliminare del sito, sarà predisposto un piano di indagine preliminare (art. 242 c.2 D.Lgs. 152/06) successivamente si procederà al prelievo di campioni di suolo e di acque secondo le prescrizioni dell'allegato 4 DM 471/99. I parametri chimici da analizzare sia per il suolo sia per le acque devono essere compatibili con i potenziali agenti inquinanti (oli minerali ed accumulatori esausti) ed in ogni caso concordati con i tecnici della Provincia e dell'ARPA.
3. Verificata l'assenza di agenti inquinanti l'area potrà essere utilizzata per altre destinazioni d'uso.
4. Se l'indagine preliminare dovesse accertare l'avvenuto superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione anche per un solo parametro, l'amministrazione comunale ne darà immediata comunicazione alla Provincia e nei 30 giorni successivi presenterà alla Provincia ed alla Regione il Piano di Caratterizzazione in conformità a quanto previsto all'allegato 2 parte quarta del D.Lgs. 152/06.

TITOLO VI

Disposizioni inerenti la pulizia delle aree scoperte pubbliche e private e la gestione dei rifiuti cimiteriali

Articolo 59. Pulizia strade e svuotamento cestini

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio.
2. Il servizio di pulizia non viene svolto per le rive e le acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali delle scarpate autostradali e ferroviarie, effettuati entro il territorio comunale, che sono svolte dagli Enti competenti. I rifiuti prodotti in tale attività rimangono a loro carico.
3. Il gestore del servizio di spazzamento provvede, durante lo spazzamento meccanico o manuale, a sgombrare la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche senza effettuare la disostruzione o il ripristino, che dovrà essere prevista da altro servizio specifico. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
4. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, che vengono svuotati e puliti secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio. L'incremento dei cestini deve essere comunicato al gestore.
5. In tali cestini devono essere conferiti esclusivamente piccole quantità di rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche o di uso pubblico, pertanto è vietato l'utilizzo dei cestini per il conferimento dei rifiuti prodotti negli edifici di qualsiasi natura.
6. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
7. Possono rientrare fra i compiti affidati al soggetto gestore, quindi appositamente regolati, i servizi di pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli;

Articolo 60. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private, dei terreni non edificati e raccolta relativi rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
2. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.
3. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui al successivo Titolo VIII. Qualora l'accumulo dei rifiuti sia pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico del contravventore ed in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Trascorso il termine fissato il Comune incarica il Gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 61. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da automezzi ed attrezzature entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di spazzamento stradale.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 62. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie dei rifiuti.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 63. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.
3. Gli occupanti le aree devono concordare con il Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta e gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a loro carico.

Articolo 64. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 8 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che verranno utilizzate, al fine di organizzare il servizio temporaneo di raccolta e gestione rifiuti più adeguato.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

Articolo 65. Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuiti a mano o tramite veicoli, anche aerei.
2. Si considerano abbandonati anche i volantini posizionati in contenitori che non garantiscano la protezione dagli agenti atmosferici (pioggia e vento) e possano rappresentare elemento indecoroso. Il gestore si riserva di rimuovere contenitori e volantini che appaiono in stato di abbandono.

Articolo 66. Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo n. 152/2006.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di perdita accidentale del carico.

Articolo 67. Carcasse di animali

1. Le carcasse degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 68. Deiezioni di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Il tutto deve essere raccolto in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato nei raccoglitori specifici e/o nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 69. Cave e cantieri

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento con abbattimento delle polveri dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
2. È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani.

Articolo 70. Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, saranno gestiti con le stesse modalità degli altri rifiuti urbani in particolare sarà favorito il recupero.
2. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.
3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
4. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche per rifiuti urbani, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.
5. Resta salva l'osservanza del Regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e della circolare esplicativa Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10; resta altresì salva l'applicazione del DPR 254/03 in tema di rifiuti sanitari.

Articolo 71. Sgombero della neve

1. I frontisti hanno i seguenti obblighi:
 - a) in caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza, allo spalamento della cunetta stradale per una larghezza di 20 cm. e di eventuali caditoie o tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale. Nel caso di strade sprovviste di marciapiede l'obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro dal lato strada.
 - b) nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio;
 - c) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico;
 - d) i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
 - e) quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 (venti) cm., gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non sia stata rimossa la neve e ripristinate le normali condizioni delle carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare temporanee sistemazioni all'esterno delle carreggiate, i proprietari delle automobili devono rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi dei mezzi addetti allo sgombero e rimozione cumuli di neve.

TITOLO VII

Collaborazione del cittadini

Articolo 72. Attività di raccolta differenziata del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell'Associazione.
2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall'Ente Pubblico o chi per esso. A tal fine verrà stipulata apposita convenzione. È vietato qualsiasi intervento non concordato con il Comune.
3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti simili della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico. In caso di inadempienza, danno e/o disagio arrecato alla popolazione sarà ritenuto responsabile il responsabile firmatario della convenzione con il Comune.
5. Le associazioni di volontariato dovranno garantire la collaborazione con il gestore e le attività svolte non dovranno essere dissimili da quelle che potrebbe svolgere, senza necessità di alcuna autorizzazione, il privato cittadino.
6. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti con espresso divieto di raccolta per: frazione umida frazione vegetale, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali assimilati;

Articolo 73. Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa attuali sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile fermo restando il rispetto delle condizioni igienico sanitarie e del codice civile.
3. E' ammesso il recupero della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
4. In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
5. Il comune potrà vietare la prosecuzione del compostaggio domestico nei casi di inadempienza alle buone pratiche con conseguenti disagi agli altri residenti o inconvenienti igienico-sanitari.

Articolo 74. Meccanismi incentivanti

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a. attestati di benemerita: potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. omaggi: potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa. Sarà compito dell'Amministrazione stabilire omaggi ai sensi del presente Regolamento anche a favore delle diverse Associazioni di Volontariato.
 - c. agevolazioni sulla tariffa, nel rispetto di quanto riportato nell'apposito Regolamento.

TITOLO VIII

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 75. Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.
 2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sottoelencati quali eventuali oneri sostenuti per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento che saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.
 4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.
 5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di Euro 50,00 al massimo di Euro 500,00. Inoltre, con riferimento agli artt 9 e 14 del presente Regolamento, sono sanzionati:
 - Il conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da Euro 300,00 a Euro 500,00
 - Il conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolari: da Euro 300,00 a Euro 500,00
- I soggetti di cui all'articolo 76 possono altresì irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255, comma 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del medesimo Decreto, di seguito specificate:
- L'abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del Centro di Raccolta Comunale: da Euro 300,00 a Euro 3.000,00
 - L'immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee: da Euro 300,00 a Euro 3.000,00

Articolo 76. Controlli

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, oltre che dal Servizio di Polizia Locale, possono essere accertate anche da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
2. I verbali di accertamento da chiunque redatti, dovranno pervenire al di Comando Polizia Locale, che ne curerà l'iter burocratico.
3. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.
4. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente, oltre al Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 77. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).
3. I consiglieri comunali, tramite il sindaco, possono ottenere dal Gestore una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio

Articolo 78. Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali in materia di igiene-sanità e di Polizia Urbana, Edilizia nonché la legge regionale 12 Dicembre 2003, n°26 e le successive circolari e leggi regionali e nazionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati. Alla Giunta Comunale è demandata la facoltà di modificare il presente Regolamento con l'introduzione di norme di dettaglio, interpretative o disposizioni operative, che nel rispetto del quadro generale del Regolamento medesimo lo rendano rispondente alle esigenze del servizio reso in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 79. Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 80. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione, a norma del vigente Statuto comunale.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

ALLEGATO A

Codice CER	Descrizione	Contenitore	Conferimento consentito alle utenze non domestiche
150101 o 200101	Carta cartone	Container	Si
150102	Imballaggi in plastica	Container	Si
150103 o 200138 o 200137*	Legno	Container	Si per i non pericolosi (150103, 200138)
150104 o 200140	Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio	Container	si
150106	Imballaggi in materiali misti	Container	si
150107 o 200102	Vetro	Container	si
150110* o 150111*	contenitori T/FC (Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze)	Contenitore specifico	si
200108 e 200302	razione organica umida (rifiuti biodegradabili di cucine e mense -- rifiuti dei mercati)	Container	si
200110 e 200111	Abbigliamento e prodotti tessili	Contenitore specifico	si
200113*	solventi		No
200114*	acidi		No
200116*	Sostanze alcaline		No
200117*	Prodotti fotochimici		No
200119*	Pesticidi		No
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon) RAEE R5	Contenitore specifico	Si in piccole quantità
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi e Congelatori) RAEE R1	Container	Si in piccole quantità
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Televisori e Monitor) RAEE R3	Contenitore specifico	Si in piccole quantità
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (altri) RAEE R2 E R4	Contenitore specifico	si
200125	Oli e grassi commestibili	Contenitore 500 lt. a doppia camera	si
200126*	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	Contenitore 500 lt. a doppia camera	no
200127* o 200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	Contenitore specifico	no
200129* o 200130	detergenti	Contenitore specifico	no
200131* o 200132	Medicinali	Contenitore specifico	Si per i non pericolosi (200132)
200133*	batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	Contenitore specifico	no
200139	Rifiuti Plastici		si
200201	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (verde)	Superficie pavimentata	si
200307	Ingombranti	Container	si
200399	Cartucce esauste di toner	Contenitore specifico	si
08 03 18 o 160216	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* e cartucce di stampa (provenienti da utenze domestiche)	Contenitore specifico	Si in piccole quantità
150115	imballaggi in materiali compositi	Contenitore specifico	Si in piccole quantità
150109	imballaggi in materia tessile	Contenitore specifico	si
160103	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	Contenitore specifico	no
160107	filtri olio	Contenitore specifico	no
160504* o 160505	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	Contenitore specifico	no
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	container	no

170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	container	no
200134	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Contenitore specifico	no
	Rifiuti assimilati ai sensi del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani		
200301	Secco residuo non oggetto di raccolta differenziata	Container	

